

Commissione Parcelle

Ultimo aggiornamento: febbraio 2018

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato in data 07/11/2017 l'insediamento della Commissione Parcelle

Attualmente è composta da:

Presidente

Arch. Giampaolo Maggi

Vicepresidente

Arch. Luigi Confalonieri

Segretario

Arch. Barbara Dell'Oro

Commissari

Arch. Giuliano Agostini

Arch. Ghaia Maglia

Arch. Stefano Pozzi

Arch. Guido Stefanoni

Riferimenti normativi

A seguito dell'approvazione della legge n.27/2012 e successive modifiche e integrazioni, in relazione all'entrata in vigore dei Decreti riguardanti i parametri per la determinazione dei compensi professionali (DM n.140/2012, DM n.143/2013, DM 17/06/ 2016) ed in considerazione all'approvazione del nuovo Codice Deontologico in vigore dal 1° gennaio 2014, integrato il 30/09/2015 ed il 29/09/2016, si è provveduto ad aggiornare i criteri per l'istruttoria e la formalizzazione dei pareri sulle parcelle, tenuto conto che principio fondamentale per l'espressione di qualsiasi parere è rappresentato dalla verifica del rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni vigenti.

Il nuovo assetto normativo, con l'abrogazione della Tariffa Professionale, ha mutato in modo sostanziale l'approccio alla formalizzazione dell'affidamento di incarico professionale dell'Architetto, introducendo, a partire dall'entrata in vigore della legge n.27/2012, l'obbligo di pattuire con il committente un preventivo di parcella dettagliato per singole prestazioni, adeguato all'importanza dell'opera.

Il Nuovo Codice Deontologico, agli articoli 23 e 24, sancisce che l'Architetto deve formalizzare per iscritto il Contratto d'incarico, completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali.

N.B. La violazione delle norme dettate dal Codice Deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VIII del Codice stesso.

Per quanto riguarda la determinazione del valore delle prestazioni e l'eventuale applicazione delle tariffe o dei parametri, fatto salvo quanto definito da un contratto scritto, sono determinanti le date di conferimento dell'incarico e di conclusione delle prestazioni.

Parere di congruità

Il parere di congruità sui corrispettivi professionali è un atto amministrativo emanato da un ente pubblico.

Il parere può essere richiesto sia dal committente che dal professionista.

Il parere è indispensabile per il professionista che intenda richiedere all'Autorità Giudiziaria l'emissione di un decreto ingiuntivo, cioè consente di attivare la procedura per l'ingiunzione di pagamento.

L'istruttoria delle pratiche di richiesta di congruità delle parcelle (sinonimo di convalida/liquidazione delle parcelle), oggi si articola nel modo seguente.

Condizione indispensabile affinché possa essere emesso un parere di congruità, è la presenza di un accordo tra professionista e committente in relazione all'incarico e ai compensi, così come riportato nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 9, punto 4, che recita:

“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. (...).”

Oltre alla documentazione di rito relativa all'effettivo e documentato svolgimento dell'incarico, dovrà inoltre essere prodotta la nota dei corrispettivi professionali già trasmessa al committente.

Per la richiesta del parere di congruità e i documenti da presentare, si consulti la voce Modulistica.

A fronte di richiesta formulata dal committente, il professionista è tenuto a fornire, a richiesta della Commissione, tutta la documentazione in suo possesso necessaria all'emissione del parere.

Parere verbale

La Commissione Parcelle, nell'ambito delle proprie facoltà e competenze, si rende disponibile ad esprimere pareri preventivi verbali su pratiche che possano presentare dubbi o difficoltà di applicazione delle norme e delle prescrizioni vigenti.

L'interessato deve trasmettere via e-mail alla segreteria dell'Ordine una sintetica relazione delle problematiche su cui richiede chiarimenti.

La Commissione si riserva la facoltà di contattare telefonicamente il richiedente (per le questioni più semplici e immediate), oppure fissare un incontro presso la sede dell'Ordine per una discussione più articolata e approfondita.

Per ogni incontro sarà dovuto l'importo fisso di €15,00 per diritti di segreteria, da versare con le modalità concordate con la segreteria.